

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA Presidente

Marco VILLANI Consigliere

Giovanni GUIDA Consigliere

Ilio CICERI Consigliere

Bruno LOMAZZI Referendario

Matteo SANTUCCI Referendario

Andrea DI RENZO Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **Bellante (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 19 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto della gestione 2019";

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022 n.1, integrato dal decreto presidenziale 21 marzo 2022, n. 2;

vista l'ordinanza del 5 aprile 2022, n. 19/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di **Bellante (TE)** – 6.852 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo ConTe, rispettivamente in data 24 febbraio 2021, protocollo n. 1674 ed in data 26 novembre 2021, protocollo n. 5966.

Al riguardo l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato nelle annualità 2019 e 2020 gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

- 1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).
- 1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.
- 2. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n.34 del 2020 e all' art. 39 del d.l. n.104 del 2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spese.
- 3. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, l'istruttoria svolta si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

3.1 Gestione della liquidità

Dall'esame svolto è emerso che l'Ente presenta nel periodo in esame valori elevati del fondo di cassa pari ad euro 373.496,25 nel 2019 ed euro 413.315,64 nel 2020, con ricorso ad anticipazioni di tesoreria in ogni annualità, interamente restituite a fine esercizio (euro 1.393.944,16 nel 2019 ed euro 904.739,45 nel 2020).

Tabella 1 - Gestione di cassa anni 2019-2020

	2019	2020
FONDO CASSA INIZIALE (A)	189.831,36	373.496,25
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.115.773,96	3.579.998,55
TITOLO II - Trasferimenti correnti	802.244,47	1.126.735,01

TITOLO III - Entrate extratributarie	539.309,41	422.102,16
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	1.131.472,71	822.300,65
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	00,0	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	225.248,96	51.792,53
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.393.944,16	904.739,45
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.018.845,33	7.236.447,40
TOTALE ENTRATE (B)	14.226.839,00	14.144.115,75
TITOLO I - Spese correnti	4.544.400,06	4.431.056,68
TITOLO II - Spese in conto capitale	941.917,35	1.563.186,32
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	00,0	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	160.487,66	40.701,47
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.393.944,16	904.739,45
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	7.002.424,88	7.164.612,44
TOTALE SPESE (C)	14.043.174,11	14.104.296,36
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	373.496,25	413.315,64
di cui vincolati	373.496,25	322.722,69

Fonte: dati BDAP

La tabella mostra, inoltre, come l'Ente abbia creato vincoli sulle somme del fondo di cassa pari ad euro 373.496,25 del 2019 ed euro 322.722,69 nel 2020. Relativamente al primo anno in esame, si rileva una mancata coincidenza tra l'importo della cassa vincolata dell'Ente (euro 373.496,25) e quello del Tesoriere (euro 373.187,25).

La Sezione ricorda che l'anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento a disposizione degli Enti per fronteggiare le fisiologiche esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l'andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte costituzionale n. 188/2014). Essa non deve tramutarsi in indebitamento e, conseguentemente, deve essere rimborsata a fine esercizio.

Si richiama al riguardo il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, par. 3.26: "... le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ... non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio".

Tanto premesso, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive.

Si evidenzia, infine, come l'Ente abbia ottenuto, nel 2013, un'anticipazione di liquidità pari ad euro 354.380,54, per la quale si provvede correttamente all'accantonamento su apposito fondo e come, al 31 dicembre 2021, il saldo da restituire ammonti ad euro 290.752,38.

3.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Di seguito, vengono riportati i dati contabili per il biennio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione anni 2019-2020

	2019	2020
	euro	euro
Fondo di cassa al 1º gennaio	189.831,36	373.496,25
Riscossioni	14.226.839,00	14.144.115,75
Pagamenti	14.043.174,11	14.104.296,36
Saldo di cassa al 31 dicembre	373.496,25	413.315,64
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	373.496,25	413.315,64
Residui attivi	3.820.029,30	4.214.745,80
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00	0,00
Residui passivi	2.242.467,06	2.727.444,42
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	90.081,84	61.997,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	900.749,65	728.631,25
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	960.227,00	1.109.988,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	486.639,17	486.653,20
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	309.290,21	300.174,94
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	20.000,00	50.000,00
Altri accantonamenti	12.649,40	14.479,20
Totale parte accantonata	828.578,78	851.307,34
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	14.632,12	2.467,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	105.019,69	253.376,32
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	119.651,81	255.843,45
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Totale parte disponibile	11.996,41	2.837,43

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Come si evince dalla tabella, l'Ente presenta, nel biennio in esame, avanzi di amministrazione pari, rispettivamente, ad euro 960.227,00 ed euro 1.109.988,22, che a seguito degli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 486.639,17 (rappresenta il 14,17 per cento del totale dei residui attivi) nel 2019 e ad euro 486.653,20 (rappresenta il 12,53 per cento del totale dei residui attivi) nel 2020, oltre ad altri accantonamenti e vincoli, determinano parti disponibili pari ad euro 11.996,41 nel 2019 e ad euro 2.837,43 nel 2020.

L'Organo di revisione nella propria relazione ha affermato che il Comune: "...ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2, - di cui - al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.", utilizzando, per la sua quantificazione, il metodo ordinario in tutte e due le annualità in esame.

Secondo il richiamato principio contabile l'ammontare del fondo "... è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi." In relazione alla congruità rispetto al totale dei residui, si è passati da un risultato del 14,17 per cento nel 2019 al 12,53 per cento nel 2020; lo stesso valore, ricalcolato al netto dei residui dei titoli 2-4-9, sale al 15,77 per cento nel 2019 ed al 16,62 per cento nel 2020.

Nei questionari 2019 e 2020 risulta che l'Organo di revisione ha verificato la congruità della relativa quantificazione.

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: "un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili", evidenzia, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Nel questionario 2019, l'Organo di revisione afferma: "il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 20.000,00 ... come da ricognizione allegata al rendiconto. Il Revisore raccomanda l'Ente di adeguarsi sempre alla normativa"; nel rendiconto 2020, che il Comune: "... presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 222.141,19 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze".

Secondo il richiamato principio contabile: "Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva

condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti." Nella voce "Altri accantonamenti" sono ricomprese spese per incarichi legali a tutela dell'Ente, mentre nei "Vincoli derivanti da trasferimenti" viene riportato l'importo dell'avanzo generato dalle entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non completamente utilizzate o impegnate al 31 dicembre 2020.

Il Fondo pluriennale vincolato, determinato al termine delle annualità 2019 e 2020, presenta valori pari, rispettivamente, ad euro 990.831,49 (euro 90.081,84 di parte corrente, euro 900.749,65 di parte capitale) ed euro 790.628,80 (euro 61.997,55 di parte corrente, euro 728.631,25 di parte capitale).

3.3. Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: "I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10". Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: "Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il compressivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 *Risultato di competenza*; W2 *Equilibrio di bilancio*; W3 *Equilibrio complessivo*.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri anni 2019-2020

	2019			2020		
			TOTALE			TOTALE
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	(W= O+Z)	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	217.777,35	6.834,92	224.612,27	961.869,59	661.371,56	300.498,03
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	0,00	0,00	0,00	290.484,00	0,00	290.484,00

Risorse vincolate nel bilancio	52.062,05	0,00	52.062,05	255.843,45	0,00	255.843,45
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	165.715,30	6.834,92	172.550,22	415.542,14	- 661.371,56	-245.829,42
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	224.944,70	0,00	224.944,70	238.640,17	0,00	-238.640,17
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-59.229,40	6.834,92	-52.394,48	654.182,31	- 661.371,56	-7.189,25

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il 2019 presenta valori positivi del risultato di competenza (euro 224.612,27) e dell'equilibrio di bilancio (euro 172.550,22), mentre presenta una situazione di disequilibrio complessivo, pari ad euro -52.394,48; la relazione dell'Organo di revisione quantifica invece in modo identico l'avanzo di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) in euro 224.612,27.

Il 2020, invece, presenta un risultato di competenza positivo, (euro 300.498,03) e valori negativi degli equilibri di bilancio e complessivo (rispettivamente euro -245.829,42 ed euro -7.189,25). Si raccomanda la veridica e completa redazione dei documenti contabili.

Questa Sezione, ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

3.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»", e al comma 3, che: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza

della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Nel periodo in esame l'indicatore di tempestività dei pagamenti, inserito sia in BDAP che nella relazione dell'Organo di revisione, risulta pari a 80 nel 2019 e 72 nel 2020, mentre non risulta riportato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, c. 3, del Tuel, preveda che: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, c. 4, richiamato dall'art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che: "possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe, pertanto, solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, relativamente al biennio 2019-2020.

Tabella 4 - Gestione residui attivi anni 2019-2020

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	2.411.517	121.495	519.764	668.192	0	323.070	0	10.328	4.054.367
RISCOSSIONI C/R	284.350	106.563	139.885	199.546	0	225.249	0	2.614	958.207
RESIDUI DI COMPETENZA	439.860	72.459	158.646	79.914	0	280.000	0	865	1.031.744
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-1.070	0	-18.948	-287.655	0	-202	0	0	-307.874
TOTALE RESIDUI	2.565.957	87.392	519.577	260.905	0	377.620	0	8.579	3.820.029
% RISCOSSIONE RESIDUI	11,79	87,71	26,91	29,86	0,00	69,72	0,00	25,31	23,63
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	13,45	9,43	28,43	7,90	0,00	100,00	0,00	0,01	7,21

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	2.565.957	87.392	519.577	260.905	0	377.620	0	8.579	3.820.029
RISCOSSIONI C/R	401.371	47.206	148.422	42.690	0	51.793	0	3.811	695.293
RESIDUI DI COMPETENZA	477.947	124.109	130.292	572.077	0	0	0	1.033	1.305.458
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-203.743	1.494	-13.199	0	0	0	0	0	-215.448
TOTALE RESIDUI	2.438.790	165.789	488.247	790.291	0	325.827	0	5.802	4.214.746
% RISCOSSIONE RESIDUI	15,64	54,02	28,57	16,36	0,00	13,72	0,00	44,42	18,20
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	13,07	10,31	32,25	42,32	0,00	0,00	0,00	0,01	8,85

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi anni 2019-2020

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	1.748.680	1.245.862	0	0	0	54.920	3.049.462
PAGAMENTI C/R	1.381.856	544.542	0	0	0	52.469	1.978.867
RESIDUI DI COMPETENZA	1.004.697	419.733	0	0	0	67.140	1.491.570
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-10.404	-309.294	0	0	0	0	-319.698
TOTALE RESIDUI	1.361.117	811.758	0	0	0	69.592	2.242.467
% PAGAMENTI RESIDUI	79,02	43,71	0,00	0,00	0,00	95,54	64,89
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	24,11	51,37	0,00	0,00	0,00	0,96	11,00

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	1.361.117	811.758	0	0	0	69.592	2.242.467
PAGAMENTI C/R	1.116.770	294.588	0	0	0	63.015	1.474.373
RESIDUI DI COMPETENZA	968.799	931.211	0	0	0	132.072	2.032.082
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-72.724	-8	0	0	0	0	-72.732
TOTALE RESIDUI	1.140.422	1.448.373	0	0	0	138.649	2.727.444
% PAGAMENTI RESIDUI	82,05	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	22,62	42,33	0,00	0,00	0,00	1,83	13,86

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi che quelli passivi presentano un andamento di crescita, passando, i primi, da euro 3.820.029 ad euro 4.214.746, i secondi da euro 2.242.467 ad euro 2.727.444.

L'aumento che si registra a cavallo delle due annualità è dovuto, per i residui attivi, alla voce relativa alle entrate in c/capitale, che presentano una quota di formazione pari al 42,32 per cento, per i residui passivi, invece, alle spese in c/capitale che presentano una quota di formazione pari al 42,33 per cento.

In entrambe le annualità le percentuali di riscossione e di pagamento superano quelle di formazione (23,63 per cento contro 7,21 per cento e 18,20 per cento contro 8,85 per cento per i residui attivi, 64,89 per cento contro 11 per cento e 65,75 per cento contro 13,86 per cento per i residui passivi).

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 4.214.746 ed un totale di residui passivi pari ad euro 2.727.444. I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 1.305.458, presentano una quota di formazione dell'8,85 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 2.032.082, mostrano una quota di formazione pari al 13,86 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2020 pari ad euro 3.820.029, presentano una misura di smaltimento del 18,20 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 2.242.467, mostrano una misura di smaltimento del 65,75 per cento. La capacità di riscossione totale e delle entrate proprie presenta valori elevati ed in linea nei due anni, pari, per la prima, al 77,51 per cento ed al 76,15 per cento e, per la seconda, al 37,36 per cento ed al 38,84 per cento.

Il questionario al rendiconto del 2019 indica residui iniziali per l'IMU di euro 273.803,75, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 54.202,05, con una quota del 19,80 per cento; residui iniziali TASU – TIA – TARI di euro 1.395.287,54, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 144.903,91, con una quota del 10,39 per cento; residui attivi iniziali per fitti attivi e canoni patrimoniali di euro 102.012,68, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 10.064,17, con una quota del 9,87 per cento; residui iniziali per violazioni del codice della strada di euro 20.276,25, un riscosso c/ residui al 31 dicembre di euro 986,07, con una quota del 4,86 per cento.

Il questionario al rendiconto del 2020 indica residui iniziali per l'IMU di euro 372.773,38, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 298.820,11, con una quota dell'80,16 per cento; residui iniziali TASU – TIA – TARI di euro 1.506.585,50, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 87.419,51, con una quota del 5,80 per cento; residui iniziali per fitti attivi e canoni patrimoniali di euro 107.497,83, residui riscossi al 31.12.2019 di euro 28.245,28, con una quota del 26,28 per cento. I residui attivi per violazioni del codice della strada di euro 22.690,18, un riscosso c/residui al 31 dicembre di euro 4.409,59, con una quota del 19,43 per cento.

L'Ente deve accertare le somme di cui è creditore con maggiore attenzione provvedendo al recupero con migliore incisività.

3.6 Gli organismi partecipati

Il Comune di Bellante detiene partecipazioni dirette in cinque società:

- Cosev Servizi S.p.a., pari al 24,92 per cento, società che si occupa della gestione diretta del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- Ruzzo Reti S.p.A., pari al 2,27 per cento, società che si occupa della gestione diretta del servizio idrico integrato;
- Poliservice S.p.a., pari al 10,87 per cento, società che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana con raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, servizio manutenzione reti gas e gestione servizi cimiteriali;
- G.A.L. Terreverdi Teramane società consortile cooperativa a r.l., pari all'1,33 per cento, che si occupa di gestione ed attuazione di strategie nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. Abruzzo 2014-2020, approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della Commissione Europea in data 15 novembre 2015;
- Asmel Consortile s.c. a r.l., pari allo 0,19 per cento, società che si occupa della gestione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni associati a norma del d.lgs. n. 50/2016 sul Codice degli Appalti.

Nella Poliservice S.p.a. e nella G.A.L. Terreverdi Teramane il Comune possiede anche delle partecipazioni indirette pari, rispettivamente, al 4,17 per cento ed all'1,7 per cento.

Nella relazione sul rendiconto 2019, l'Organo di revisione ha invitato l'Ente a verificare e definire la posizione verso la società Poliservice S.p.a. in quanto i dati riportati nel prospetto allegato al rendiconto e quelli riportati nella comunicazione fornita dalla società sono incongruenti; inoltre, l'Ente è stato invitato di dotarsi delle note informative di tutte le società per la verifica dei crediti e debiti reciproci complete di asseverazione di tutti gli organi.

Con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 20 dicembre 2021 (ricognizione delle società partecipate al 31 dicembre 2020) non è stato previsto un nuovo piano di razionalizzazione, ma la conclusione del processo di fusione per incorporazione tra le due società Cosev Servizi e Poliservice S.p.A.

L'Organo di revisione, nel questionario sul rendiconto 2020, ha verificato che il sistema informativo non contente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

3.7 Indebitamento

In merito all'analisi del limite di indebitamento, si specifica che il Comune, nel biennio in esame, ha ottenuto le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, rispettando il limite disposto all'art. 204 Tuel in tutte le annualità.

Tabella 6 - Limite indebitamento anni 2019-2020

2019	2020
5,19%	4,92%

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

L'analisi istruttoria condotta ha evidenziato, inoltre, come nelle annualità in esame, siano stati rispettati i parametri P4 "Sostenibilità debiti finanziari", pari a 8,62 per cento nel 2019 ed a 5,25 per cento nel 2020 e P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio", pari a 0 nel 2019 ed a 0,51 per cento nel 2020.

3.8 Spese di rappresentanza

Nel biennio in esame l'Ente ha sostenuto spese di rappresentanza pari, rispettivamente, ad euro 2.000,00 e ad euro 45,14. Come evidenziato nella deliberazione n. 45/2021/PRSE adottata da questa Sezione di controllo in data 24 febbraio 2021, risulta che l'Ente non ha adottato un regolamento interno ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al riguardo la Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

3.9 Debiti fuori bilancio

Dall'esame della documentazione esaminata emerge che l'Ente ha riconosciuto, con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 23 luglio 2019, debiti fuori bilancio per un contenzioso pari euro 21.657,84, da pagarsi in due rate, di euro 11.657,84 entro il 31 luglio 2019 e di euro 10.000,00 entro il 30 giugno 2020. Anche nel successivo anno, con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 29 dicembre 2020, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per acquisto di beni e servizi pari ad euro 2.982,74, finanziati con stanziamenti previsti in bilancio.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità ed irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto l'Ente è tenuto:

- al ristabilimento degli equilibri di bilancio, e, quindi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; a porre in essere azioni volte ad una corretta quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo rischi contenzioso; alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati; ad adottare misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, nonché alla veridica e completa redazione della documentazione contabile;
- a provvedere con maggiore incisività al recupero dei crediti tributari ed extratributari,
 secondo la migliore efficienza ed efficacia;
- al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa, in particolar modo in materia di tempestività dei pagamenti;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Bellante (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022.

L'Estensore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto Lorella GIAMMARIA